

Protezione Fabbricato



Polizza di assicurazione contro il rischio
incendio a premio unico

Set informativo

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Protezione Fabbricato) – Edizione CRSMO04946DUE0226
- **Documento Informativo Precontrattuale** aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Protezione Fabbricato) – Edizione CRSMO04946DUE0226
- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario** (redatte secondo le “Linee Guida per Contratti Chiari e Comprensibili”) – Edizione CRSMO04946T0226
- **Fac - Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione**

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente.

Edizione CRSMO08920XUE0226
Data di ultimo aggiornamento:
16/02/2026

Polizza di assicurazione contro il rischio incendio a premio unico



CREDEMASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Protezione Fabbricato**

Data ultimo aggiornamento: 16/02/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta a chi intende tutelare la propria abitazione dai rischi derivanti dalla distruzione o danneggiamento, totale o parziale, del fabbricato assicurato al verificarsi di determinati eventi, come incendio, atti vandalici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua, tramite una copertura poliennale che prevede il pagamento di un premio unico anticipato per l'intera durata contrattuale.



Che cosa è assicurato?

Il contraente può scegliere tra **uno dei due pacchetti alternativi** proposti che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il pacchetto **Base** prevede le garanzie:

- ✓ Incendio
- ✓ Ricorso Terzi da Incendio
- ✓ Eventi Socio-politici
- ✓ Cristalli
- ✓ Fenomeno Elettrico

Il pacchetto **Premium** prevede le garanzie:

- ✓ Incendio
- ✓ Ricorso Terzi da Incendio
- ✓ Eventi Socio-politici
- ✓ Cristalli
- ✓ Fenomeno Elettrico
- ✓ Spargimenti di Acqua
- ✓ Ricerca del Guasto in seguito a spargimento di acqua

Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegati, l'assicurazione è valida se l'edificio è costruito in materiali incombustibili (con alcune tolleranze sulla presenza di materiali combustibili, ad esempio è ammessa la presenza di cappotto termico anche se realizzato in materiali combustibili) e almeno il 50% è destinato a uso abitativo, uffici o studi. Le stesse condizioni valgono anche per l'intero edificio in caso di assicurazione di una sola porzione.

Sono operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di accettazione della proposta.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i fabbricati:

- ✗ non ubicati in Italia;
- ✗ in costruzione, disabitati permanentemente, in rovina, classificati storici o soggetti al vincolo della soprintendenza belle arti;
- ✗ fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato. Inoltre, non rientrano fra i beni assicurabili: l'area su cui sorge il fabbricato, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici.

Sezione **Danni al Fabbricato**, in relazione a tutte le garanzie prestate, non vengono indennizzati i danni:

- ✗ causati da fatti di guerra, atti ostili assimilabili a guerra, ribellione, cyber crime, atti militari o provvedimenti governativi in contesti bellici;
- ✗ causati da esplosioni, calore o radiazioni nucleari e da accelerazione di particelle;
- ✗ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✗ causati da allagamenti non coperti dalla garanzia "Spargimenti di acqua";
- ✗ causati con dolo del contraente, assicurato o familiari conviventi;
- ✗ di smarrimento o di furto dei beni durante eventi già coperti dalla polizza;
- ✗ subiti da macchine o impianti per scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale.



Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale e possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i fabbricati situati in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso è presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o il trasferimento della tua residenza fuori dal territorio italiano. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.
- Se trasferisci la sede legale o la residenza fuori dall'Italia devi informare immediatamente Credemassicurazioni.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico per l'intera durata contrattuale e deve essere pagato per intero alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario, da rilasciare al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è comprensivo di imposte..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento. Il contratto prevede una durata poliennale e non prevede il tacito rinnovo. In caso di trasferimento della sede legale o la residenza fuori dall'Italia le garanzie terminano a mezzanotte del giorno in cui ti sei trasferito.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, dal quinto anno in poi, è possibile **recedere annualmente** ad ogni ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell'assicurazione, con un preavviso di 60 giorni da ogni singola ricorrenza.

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, puoi recedere, entro i termini indicati, sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.

Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata A/R, PEC, per il tramite dell'Intermediario). In questi casi, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso non è addebitato alcun costo.

Polizza di assicurazione contro il rischio di incendio a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Fabbricato

Data di aggiornamento: 16/02/2026

DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. **800 27.33.36**; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131. Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si evidenzia che le garanzie proposte sono abbinate in sezioni e pacchetti e sono acquistabili secondo le modalità predefinite. Per maggiore dettaglio riguardo ai singoli pacchetti acquistabili si veda il paragrafo **"Sezioni"** facente parte dell'**INTRODUZIONE** alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. L'impegno di Credemassicurazioni è limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

La garanzia **Eventi Socio-Politici** non indennizza i danni:

- ✗ di inondazione o frana conseguenti agli eventi assicurati;
- ✗ di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata;
- ✗ di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di cinque giorni consecutivi;
- ✗ di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatasi in conseguenza di Atti di Terrorismo.

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture di lastre:

- ✗ per crollo del fabbricato o distacco di parti; cedimento terreno o assestamento fabbricato; restauro fabbricato, operazioni trasloco, lavori edili o stradali nelle vicinanze; lavori su lastre o relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione lastre o infissi o mobili su cui sono collocate;
- ✗ causate con dolo del contraente/assicurato/familiari conviventi, esclusi minori;
- ✗ non integre e esenti da difetti prima dell'assicurazione;
- ✗ di valore artistico;
- ✗ le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia **Fenomeno Elettrico** non indennizza i danni:

- ✗ a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni sono connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti del fabbricato assicurato;
- ✗ causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- ✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del fabbricato assicurato.

	La garanzia Spargimenti di acqua non indennizza i danni: dovuti a umidità, stillicidio; ✗ derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime; ✗ derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti; ✗ derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, Box Auto, etc.) facenti parte del Fabbricato; ✗ derivanti da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento; ✗ provocati da impianti solari termici.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, di seguito ulteriori informazioni per ciascuna garanzia in termini di scoperto, franchigia, limite di indennizzo per rischio assicurato.

INCENDIO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Riparazione e ripristino tubazioni in caso di dispersione di gas accertata da azienda erogatrice	---	---	€ 1.500 per Sinistro ed annualità assicurativa
Se dispersione riguarda tubazioni interrato	---	20% con il minimo di € 500	€ 1.500 per Sinistro ed annualità assicurativa
Demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro	---	---	10% della Somma Assicurata
Rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso	---	---	€ 1.500 per Sinistro ed annualità assicurativa
Danni indiretti	---	---	10% dell'Indennizzo (rimborso forfettario)
Ricorso Terzi	---	---	Massimale
Ricorso Terzi - Interruzione dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali etc.	---	---	10% del Massimale
EVENTI SOCIO-POLITICI	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
EVENTI SOCIO-POLITICI	€ 200	---	Somma Assicurata
Atti di Terrorismo	€ 200	---	50% della Somma Assicurata
CRISTALLI	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
CRISTALLI	---	---	€ 2.500 per annualità assicurativa
FENOMENO ELETTRICO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
FENOMENO ELETTRICO	€ 200	---	€ 5.000 per Sinistro
SPARGIMENTI DI ACQUA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato	€ 200	---	€ 30.000 per Sinistro
Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	€ 200	---	€ 2.500 per Sinistro
Trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica	€ 200	---	€ 2.000 per Sinistro
Rottura accidentale apparecchi domestici	€ 200	---	€ 1.000 per Sinistro
Acqua piovana	€ 300	---	€ 1.500 per Sinistro e annualità assicurativa
RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTI DI ACQUA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato assicurato	€ 200	---	€ 1.500 per Sinistro e annualità assicurativa
Tubazioni interrato al servizio del fabbricato	€ 300	---	€ 1.500 per Sinistro e annualità assicurativa
Canal Jet (getti d'acqua ad alta pressione per eliminare le occlusioni)	---	---	€ 250 per Sinistro € 750 per annualità assicurativa



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a chi intende tutelare la propria abitazione dai rischi derivanti dalla distruzione o danneggiamento, totale o parziale, del fabbricato assicurato al verificarsi di determinati eventi, come incendio, atti vandalici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua, tramite una copertura poliennale che prevede il pagamento di un premio unico anticipato per l'intera durata contrattuale.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione pari al 30% del premio imponibile. In aggiunta, sono previsti costi di gestione del contratto, pari al 10% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html La Funzione Reclami di Credemassicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antirackett e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica), in merito a questa pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet al seguente link https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se prima della stipula o del rinnovo del contratto hai fornito informazioni sul tuo stato di salute relative a patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva, puoi inviare tempestivamente a Credemassicurazioni, o all'intermediario, la certificazione che ti è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CREDEMASSICURAZIONI

Protezione Fabbricato



Polizza di assicurazione contro il rischio
incendio a premio unico

Condizioni di Assicurazione comprehensive di Glossario

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione
della polizza e da leggere attentamente.

Documento redatto secondo le "LINEE GUIDA PER CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Edizione CRSMO04946T0226
Data di ultimo aggiornamento:
16 febbraio 2026

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it





Introduzione

Questo prodotto offre garanzie assicurative per tutelarti dai rischi derivanti dalla distruzione o danneggiamento, totale o parziale, del *Fabbricato* al verificarsi di determinati eventi.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

Ti interessa assicurare un immobile ubicato in Italia, adibito a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegati.

L'Assicurazione è prestata a condizione che il *Fabbricato* che vuoi assicurare sia:

- costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza massima del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. È ammessa la presenza di *Cappotto Termico* anche se realizzato in materiali combustibili. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini di questa *Copertura Assicurativa*;
- destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici collegati.



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

Il *Fabbricato* da assicurare è un immobile:

- in costruzione;
- disabitato permanentemente o in rovina;
- classificato come storico o comunque soggetto al vincolo della soprintendenza alle belle arti;
- non adibito a civile abitazione;
- non ubicato in Italia.

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui sono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di Sinistro.

Le garanzie proposte sono divise in pacchetti e sono acquistabili secondo gli abbinamenti riportati nella seguente tabella. È possibile scegliere uno tra i due pacchetti alternativi proposti. Il *Contraente* potrà scegliere il pacchetto di garanzie che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
Garanzie • Incendio • Ricorso Terzi da Incendio • Eventi Socio-politici • Cristalli • Fenomeno Elettrico	Garanzie • Incendio • Ricorso Terzi da Incendio • Eventi Socio-politici • Cristalli • Fenomeno Elettrico • Spargimenti di acqua • Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua

La **SEZIONE “DANNI AL FABBRICATO”** presenta tutte le garanzie previste dalla *Polizza* per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di *Incendio*, Ricorso Terzi da *Incendio*, Eventi Socio-politici, Cristalli, *Fenomeno Elettrico*, Spargimenti di acqua e Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua. All'interno della Sezione viene data indicazione della presenza di ogni garanzia all'interno dei 2 pacchetti proposti.

Sono operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Ti ricordiamo che il pagamento del Sinistro è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.



Contattaci



Area Riservata

Accedi alla tua AREA RISERVATA sul sito www.credemassicurazioni.it



Mail

info@credemassicurazioni.it • info@pec.credemassicurazioni.it



Posta

Credemassicurazioni - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia - RE



Servizio Clienti

800 - 27.33.36

Numeo verde gratuito, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Indice

Introduzione	1
Glossario	1
Condizioni di Assicurazione	1
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
 2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	2
 3 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE	2
 4 RECESSO E CESSAZIONE	3
 5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	4
 6 DOVE VALE LA COPERTURA	5
 7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	5
 8 ALTRE INFORMAZIONI	6
 9 COMUNICAZIONI	7
Sezione danni al fabbricato	8
 10 CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
 11 CHE COSA NON È ASSICURATO	12
 12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	13
 13 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
Allegati	
FAC SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA	
MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO	



Indica il significato dei principali termini utilizzati nella presente *Polizza*, che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento sottoscritto da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario*, che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo, nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il Servizio di "*firma elettronica*", che attesta l'accettazione della proposta e che determina la *Conclusione del Contratto*.

AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Area personale, a disposizione del *Contraente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

ASSICURATO

Il soggetto residente (per le società, con sede legale) in Italia, protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. È compreso il box auto separato ma di pertinenza dall'abitazione assicurata, facente parte di un *Fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 2.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* e/o del suo nucleo familiare.

CAPPOTTO TERMICO

L'elemento termico intonacabile e/o coibentante per pareti e/o facciate finalizzato a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il momento in cui ricevi l'*Accettazione della Proposta* firmata da parte di *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario* (quando la firma del contratto avviene tramite il Servizio di "*firma elettronica*").

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto residente (per le società, con sede legale) in Italia che stipula il contratto di assicurazione con *Credemassicurazioni* e sottoscrive il modulo di *Proposta di Assicurazione*.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato dal *Contraente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dalla Banca.

COPERTURA – COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa ad un *Contraente* da *Credemassicurazioni* che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale la stessa è obbligata al pagamento dell'*Indennizzo* al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *Polizza*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

CYBER CRIME

Qualsiasi attività criminosa condotta mediante l'uso di sistemi informatici, reti elettroniche (inclusa internet), o dispositivi digitali, avente lo scopo – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di ottenere l'accesso non autorizzato a sistemi, reti o dati; sottrarre, alterare, danneggiare, distruggere o diffondere illecitamente dati e informazioni; interrompere il funzionamento di sistemi o servizi; commettere frodi, estorsioni o ottenere un vantaggio economico illecito.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti al *Contraente*:

- Dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *Sinistro*
- Dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *Sinistro*

DECORRENZA

Momento in cui la *Polizza* diventa valida se il *Premio* pattuito è stato pagato.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

FABBRICATO

Indica l'intero immobile, o porzione di esso, la cui ubicazione è riportata sul modulo di Accettazione della Proposta.

Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, Box Auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive, antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di Fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici.

Il contenuto del Fabbricato non è assicurato con la presente *Polizza*.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico del *Contraente* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* a seguito del verificarsi di un *Sinistro*.

INDICE

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer e televisori in genere.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che *Credemassicurazioni* si impegna a corrispondere in caso di *Sinistro*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

PARTI

Il *Contraente* e *Credemassicurazioni*.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla *Copertura* prestata con la *Polizza*.

POLIZZA

Il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento firmato dal *Contraente* che conferma la volontà di acquistare la *Polizza* in base alle caratteristiche e alle condizioni concordate. Questo documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle *Coperture*.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle garanzie prestate con la forma di assicurazione a *Valore Intero*, la *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* assicurato, indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta* e dichiarata dal *Contraente*, deve sempre corrispondere, in ogni momento, al valore effettivo del bene stesso. Pertanto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *Somma Assicurata*, l'*Indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

RESIDENZA

Luogo in Italia in cui il *Contraente* ha stabilito la dimora abituale.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*. Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* per sottoscrivere, in modalità digitale, la documentazione relativa alla *Polizza*. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione e di utilizzo del *Servizio di “Firma Elettronica”*, puoi richiedere le relative condizioni contrattuali disponibili presso l'*Intermediario*.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, in base al quale è stipulata l'*Assicurazione* e che rappresenta il limite di *Indennizzo* che *Credemassicurazioni* dovrà pagare a termini di *Polizza* per determinate garanzie.

SUPERFICIE IN MQ COMMERCIALI

La superficie complessiva del *Fabbricato*, espressa in metri quadri commerciali, comprensiva delle pertinenze (balconi e terrazzi, mansarde, cantine, box e garage), escludendo parchi o giardini. Questa informazione viene dichiarata dal *Contraente* e riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

TIPO DI ABITAZIONE

Il tipo di abitazione è così classificabile:

- **Appartamento:** locali facenti parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall'interno ma con un accesso comune dall'esterno del *Fabbricato*;
- **Villa/Casa Singola:** il *Fabbricato* non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa a Schiera/Plurifamiliare:** il *Fabbricato* è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno.

VALORE A NUOVO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato*, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato* con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *Beni Assicurati* calcolato in base al criterio di cui all'articolo 13.5 - Determinazione del danno delle *Condizioni di Assicurazione*; tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

 Glossario Giuridico

In questo glossario vengono riportati gli articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ARTICOLO 1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 1,6 per cento in ragione d'anno*. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

* Tieni in considerazione che il saggio degli interessi legali è aggiornato alla data indicata nella copertina di queste condizioni di assicurazione. Il saggio degli interessi legali cambia di anno in anno.

ARTICOLO 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ARTICOLO. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

ARTICOLO 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ARTICOLO 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ARTICOLO 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”

ARTICOLO 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

ARTICOLO 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”

ARTICOLO 2359 SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”

ARTICOLO 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

Condizioni di Assicurazione

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE



1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

ARTICOLO 1893 DEL CODICE CIVILE: COSA VUOL DIRE?

È importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova (ad esempio, il *Tipo di Abitazione*, la presenza del *Cappotto Termico*, ecc...) per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Se il *Contraente* trasferisce la sede legale o la residenza fuori dall'Italia, deve informare immediatamente *Credemassicurazioni*. Le garanzie terminano dalle ore 24:00 del giorno in cui il *Contraente* si è trasferito.

Se il *Contraente* non informa *Credemassicurazioni* del trasferimento, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, deve anche risarcire *Credemassicurazioni* per qualsiasi danno derivante da questa omissione.

1.2 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Credemassicurazioni* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 1898 DEL CODICE CIVILE: COSA VUOL DIRE?

È importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata al *Fabbricato* assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché *Credemassicurazioni* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, modifica il *Fabbricato* assicurato variandone le dimensioni rispetto a quanto dichiarato ed indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, oppure modificandone le caratteristiche costruttive, è importante che lo comunichi a *Credemassicurazioni*. In caso di mancata comunicazione, *Credemassicurazioni* ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun *Indennizzo*.

Nel caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di *Recesso*.

2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo restando che la *Copertura Assicurativa* opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegati, l'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* è:

- A. Costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza massima del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. A tale riguardo, si precisa che è ammessa la presenza di *Cappotto Termico* anche se realizzato in materiali combustibili. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*Assicurazione*;
- B. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici collegati. In caso la *Copertura Assicurativa* si riferisca ad una porzione di *Fabbricato*, le caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.2 RISCHI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili gli immobili:

- 1) In costruzione
- 2) Disabitati permanentemente o in rovina
- 3) Classificati storici o comunque soggetti al vincolo della soprintendenza alle belle arti.

3 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE



3.1 CONCLUSIONE, DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Questo contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del *Contraente*, dell'*Accettazione della Proposta*. Il *Contraente* può utilizzare il Servizio di "*Firma Elettronica*" ai fini della sottoscrizione della *Proposta* e, quindi, ai fini della *Conclusione del Contratto*.

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno di *Decorrenza* indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il presente contratto di assicurazione cessa di avere effetto nei confronti del *Contraente* dalle ore 24 del giorno di *Scadenza* (indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*), e non prevede tacito rinnovo.

4 RECESSO E CESSAZIONE



4.1 FACOLTÀ DI RECESSO

Entro il termine di 60 giorni dalla data di *Decorrenza dell'Assicurazione*, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*Assicurazione* stessa.

Si precisa che il *Recesso* ha l'effetto di liberare le *Parti* da qualsiasi obbligazione derivante dall'*Assicurazione* a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* è rimborsata al *Contraente* la parte di *Premio* relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge), fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Nel caso in cui la *Copertura Assicurativa* è stata stipulata a seguito di un *Contratto di Mutuo*, il *Contraente* può recedere, entro 60 giorni dalla data di *Decorrenza dell'Assicurazione*, sostituendo la *Copertura* con altra autonomamente reperita che rispetti le caratteristiche richieste dalla banca mutuataria.

4.2 FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

La facoltà di *Recesso* in corso di contratto:

- Non è consentita nel corso dei primi 5 anni, in quanto *Credemassicurazioni* pratica una riduzione di *Premio* in virtù della durata poliennale del contratto. La riduzione di premio, indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*, è calcolata rispetto ad analoga *Copertura* di durata annuale.
- È consentita annualmente, dal quinto anno in poi, calcolata a partire dalla data di *Decorrenza dell'Assicurazione*. Il *Contraente* può recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitata la facoltà di *Recesso*. Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitata la facoltà di *Recesso*, è rimborsato al *Contraente* il *Premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale la *Copertura Assicurativa* non ha avuto effetto. L'importo da restituire è determinato con le modalità indicate all'art. 7.1 - Eventi relativi al *Contratto di Mutuo*.



ESEMPIO

Data di decorrenza della polizza: 01/03/2026

Data di scadenza della polizza: 01/03/2036

Possibilità di recesso: 01/03/2031 (e annualità successive)

Recesso da inoltrare con preavviso di 60 giorni, quindi entro il 01/01/2031 (e annualità successive)

4.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare il diritto di *Recesso* il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 4.1 e 4.2:

- I) Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (a tale fine fa fede la data di ricezione della raccomandata)

II) Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*

III) Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non è addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

4.4 ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA POLIZZA

Se il *Fabbricato* assicurato viene alienato, l'*Assicurato* può ottenere l'estinzione anticipata della *Polizza*, secondo quanto previsto dall'articolo 1918 del Codice Civile. Per effettuare la risoluzione, occorre che il cliente ne dia tempestiva comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*. In caso di estinzione anticipata, *Credemassicurazioni* provvede alla restituzione a favore del *Contraente* della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

4.5 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

La *Polizza* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- Trasferimento della *Residenza* del *Contraente* al di fuori dal territorio italiano
- Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*
- Variazioni dello stato del *Fabbricato* come indicato ai precedenti articoli 2.1 – “Caratteristiche del *Fabbricato*” e 2.2 – “Rischi non assicurabili”
- Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione in merito alla vendita del *Fabbricato* come indicato al precedente articolo 4.4 – Estinzione anticipata della *Polizza*

Al *Contraente* è restituito il *Premio* versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.

5

INFORMAZIONI SUL PREMIO



5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dal *Contraente* alla data di *Decorrenza* riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta*. Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni*.

L'importo corrispondente al *Premio* da pagare all'atto della stipula del contratto è riportato nel modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce “Premio unico totale”.

Il pagamento del *Premio* avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*.

Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore delle prestazioni, la *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*, riportata nel modulo di *Accettazione della Proposta*, è assoggettata ad adeguamento automatico ad ogni ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di *Decorrenza dell'Assicurazione*.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- Al termine “Indice Base”: l'*Indice* relativo al mese di giugno dell'anno che precede la data di *Decorrenza* della *Polizza* o dell'ultima ricorrenza annua trascorsa;

- Al termine “Nuovo Indice”: l’Indice relativo al mese di giugno dell’anno che precede la nuova ricorrenza annua si conviene che la *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* sarà adeguata ad ogni ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di *Decorrenza dell’Assicurazione* in relazione al rapporto tra “Nuovo Indice” e “Indice Base”.

5.3 REGIME FISCALE

Al contratto è applicata l’aliquota d’imposta del 22,25% (di cui l’1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).

6 DOVE VALE LA COPERTURA



6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

L’Assicurazione vale per i *Fabbricati* situati in Italia.

7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO



7.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Qualora la *Copertura Assicurativa* è stipulata in abbinamento ad un *Contratto di Mutuo*, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”), il *Contraente* può ottenere la risoluzione anticipata dell’Assicurazione con restituzione della parte di *Premio* unico totale pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla *Scadenza* originaria, salvo che il *Contraente* richieda di mantenere in essere l’Assicurazione.

Tale importo è calcolato per il *Premio* puro (definito come la differenza tra il *Premio* unico totale, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla *Scadenza della Copertura*; per i costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla *Scadenza della Copertura*.

In caso di risoluzione anticipata dell’Assicurazione, è restituito al *Contraente* l’importo dovuto, entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.

L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di *Decorrenza* e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l’importo del *Premio* unico totale – al netto di eventuali imposte – per un rapporto avente:

- Al numeratore, il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’Assicurazione e la data di *Scadenza* della stessa (Durata Residua)
- Al denominatore, il numero di giorni intercorrenti tra la data di *Decorrenza* e la data di *Scadenza* dell’Assicurazione (Durata Assicurazione)

$$\frac{\text{Premio unico totale imponibile}}{\text{Durata Assicurazione}} \times \text{Durata Residua}$$



Esempio

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo*

Somma Assicurata	€ 150.000,00
Pacchetto	BASE
Decorrenza dell'Assicurazione	16/03/2026
Scadenza dell'Assicurazione	16/03/2046
Premio unico totale	€ 1.289,86
Premio unico totale imponibile	€ 1.055,10
Data estinzione anticipata totale	28/08/2034
Durata Residua (giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di Scadenza)	4.158*
Durata Assicurazione (giorni intercorrenti tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza)	7.200*
Importo da restituire al Contraente	€ 609,32

*calcolati sull'anno commerciale, composto da 12 mesi di 30 giorni, per un totale di 360 giorni

8 ALTRE INFORMAZIONI



8.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente*.

8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia – salvo in caso di dolo e purché il *Contraente* a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il *Contraente* deve rispondere a norma di legge.

ARTICOLO 1916 DEL CODICE CIVILE: COSA VUOL DIRE?

A seguito di un *Sinistro*, l'Assicurato può ricevere, alternativamente, l'*Indennizzo* da parte di Credemassicurazioni, o il risarcimento da parte del diretto responsabile.

8.4 TRASLOCO

In caso di trasloco dal *Fabbricato* verso un nuovo edificio avente le medesime caratteristiche previste dal precedente articolo 2 – Caratteristiche del *Fabbricato*, la *Polizza* – nei termini previsti dalle *Condizioni di Assicurazione* – vale contemporaneamente sia per il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, sia per il nuovo

edificio per un massimo di 15 (quindici) giorni dalla data del trasloco. I dati identificativi del nuovo edificio e la data del trasloco devono essere comunicati dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo a mezzo PEC o raccomandata A/R, agli indirizzi indicati al successivo articolo 9.1 - Comunicazioni del *Contraente*.

8.5 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

ARTICOLO 2952 DEL CODICE CIVILE: COSA VUOL DIRE?

Per il prodotto "Protezione Fabbricato", il *Contraente* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

9 COMUNICAZIONI



9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* devono essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemassicurazioni trasmette le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di *Residenza* del *Contraente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e il *Contraente* può avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

9.3 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), il *Contraente* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Visualizzare e scaricare le condizioni contrattuali sottoscritte
- Verificare lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei propri dati personali
- Effettuare il pagamento del *Premio* assicurativo successivo al primo (se previsto)
- Richiedere la liquidazione di un *Sinistro*

L'accesso all'*Area Riservata - Home Insurance* è consentito, senza costi aggiuntivi, tramite l'utilizzo di credenziali personali di autenticazione, secondo le modalità previste dal documento "Accesso all'Area Riservata di Credemassicurazioni - Condizioni di Utilizzo del Servizio", disponibile e scaricabile sul sito di *Credemassicurazioni*, al quale si rimanda per tutto quanto qui non previsto.

Sezione danni al fabbricato

10 CHE COSA POSSO ASSICURARE



10.1 RISCHIO ASSICURATO

A. INCENDIO

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
INCLUSO	INCLUSO

Credemassicurazioni indennizza, entro i limiti della *Somma Assicurata*, i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* da:

- 1) *Incendio*, *fulmine*, *Implosione*, *Esplosione* e *Scoppio*. Per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalla pavimentazione all'aperto;
- 2) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonora determinata da aeromobili;
- 3) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- 4) Fumi, gas e vapori purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente sezione;
- 5) Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;

Credemassicurazioni rimborsa, entro i limiti della *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per:

- 6) Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del *Fabbricato*;
- 7) Sostituire o riparare *Fissi* e *Infissi* asportati o danneggiati dai ladri in occasione di *Furto* o tentato *Furto*; la garanzia non opera per i *Fabbricati* disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione;
- 8) La ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *Fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas
 - Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
 - Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del *Fabbricato*. Questa garanzia opera con il *Limite di Indennizzo per Sinistro* e per annualità assicurativa di € 1.500.

Qualora le tubazioni interessate dal guasto siano interrate, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del *Fabbricato*, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e ripristino;
 - con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 500;
 - con il *Limite di Indennizzo per Sinistro* e per annualità assicurativa di € 1.500;
- 9) Riparare i danni arrecati al *Fabbricato* assicurato allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:

- Per ordine dell'autorità
- Dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole

Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alla *Somma Assicurata*, le spese documentate, a seguito di Sinistro indennizzabile, sostenute per:

- 10) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro* (escluse le spese relative alle operazioni indicate al punto 10.1.B.3 "Rischio assicurato - ricerca del guasto in caso di dispersione di gas"), con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 10% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta*;
- 11) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* illeso, con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* e per annualità assicurativa.
- 12) Credemassicurazioni riconosce, in eccedenza alla *Somma Assicurata*, una somma pari al 10% dell'*Indennizzo* quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*. Relativamente alle garanzie di cui al punto 10.1.F "Spargimenti di acqua" e 10.1.G "Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua", l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione. L'indennità non sarà riconosciuta per la garanzia di cui al punto 10.1.B "Ricorso terzi" e per la garanzia di cui al punto 10.1.E "Fenomeno Elettrico".

B. RICORSO TERZI

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
INCLUSO	INCLUSO

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* di Euro 50.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il *Massimale* e non oltre il 10% del *Massimale* stesso.

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine se con lui convivente, incluso il convivente di fatto;
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- Le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, e gli Amministratori delle medesime

L'Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Credemassicurazioni. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Gli eventi di cui alle lettere A e B sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- Dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

C. EVENTI SOCIO-POLITICI

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
INCLUSO	INCLUSO

Credemassicurazioni indennizza, nei limiti della *Somma Assicurata*, i danni materiali e diretti al *Fabbricato* assicurato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di Terrorismo*, *Furto* (anche tentato); per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalle pavimentazioni all'aperto.

La garanzia opera con l'applicazione della *Franchigia* di € 200.

I danni verificatisi in conseguenza di Atti di *Terrorismo* sono garantiti con il *Limite di Indennizzo* del 50% della *Somma Assicurata* indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

D. CRISTALLI

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
INCLUSO	INCLUSO

Credemassicurazioni rimborsa, con il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 per annualità assicurativa, le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre assicurate facenti parte del *Fabbricato* assicurato, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa all'articolo 11.1 "Rischi esclusi"; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

La garanzia opera anche se gli eventi sono causati con:

colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato debbano *rispondere* a norma di legge;

dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

E. FENOMENO ELETTRICO

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
INCLUSO	INCLUSO

Credemassicurazioni indennizza, con il *Limite di Indennizzo* di € 5.000 per *Sinistro*, i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da *Fenomeno Elettrico* agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione.

La garanzia opera con l'applicazione della *Franchigia* di € 200.

F. SPARGIMENTI DI ACQUA

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
NON INCLUSO	INCLUSO

1) Credemassicurazioni indennizza, con il *Limite di Indennizzo* di € 30.000 per *Sinistro*, i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da spargimento di acqua:

a. proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio dell'edificio coincidente con il *Fabbricato* o di cui il *Fabbricato* fa parte e lesionatisi a seguito di:

- rottura accidentale;
- gelo. Questa garanzia opera con l'applicazione di una *Franchigia* di € 200 e con il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 per *Sinistro*, limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *Sinistro*;

- b. derivante da *Occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1.a della presente garanzia;
- c. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del Fabbricato;
- d. derivante da *Occlusioni*, verificatesi in pluviali e grondaie del *Fabbricato*, esclusivamente se provocate da neve o grandine;
- e. verificatosi *all'interno* del *Fabbricato* a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria. Questa garanzia opera con il Limite di Indennizzo di € 2.000 per Sinistro, limitatamente ai casi di trabocco e rigurgito della rete fognaria pubblica;
- f. conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel *Fabbricato*. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi. Questa garanzia opera con il Limite di Indennizzo di € 1.000 per Sinistro.

La garanzia di cui al presente punto F.1 opera con l'applicazione della *Franchigia* di € 200.

- 2) Credemassicurazioni indennizza, con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per Sinistro e annualità assicurativa, i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico.

La garanzia di cui al presente punto F.2 opera:

- esclusivamente quando i danni siano riconducibili a *Occlusioni* verificatesi in pluviali e grondaie del *Fabbricato* e provocate da causa diversa da neve o grandine;
- con applicazione di una *Franchigia* di € 300.

G. RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA

Pacchetto BASE

NON INCLUSO

Pacchetto PREMIUM

INCLUSO

Credemassicurazioni rimborsa in caso di danno da spargimento di acqua indennizzabile in base alla garanzia relativa al precedente punto F del presente articolo 10.1 "Rischio assicurato", le spese sostenute per:

- 1) ricercare la rottura, riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), che hanno dato origine allo spargimento di acqua, purché esse siano:
 - a. collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* assicurato;
 - b. tubazioni interrate, al servizio del *Fabbricato*. Solo per questo caso la garanzia opera anche in assenza di danno da spargimento di acqua indennizzabile;
- 2) demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- 3) sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro;
- 4) eliminare le *Occlusioni* che hanno originato lo spargimento di acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto "canal jet").

La garanzia del presente punto G.4:

- non opera per i danni derivanti da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- opera con il Limite di Indennizzo di € 250 per Sinistro e di € 750 per annualità assicurativa.

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del *Fabbricato*.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al precedente punto G.1.a, la garanzia opera:

- con l'applicazione della *Franchigia* di € 200;
- con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per Sinistro e per annualità assicurativa.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al precedente punto G.1.b, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del *Fabbricato*, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni suindicate;
- con l'applicazione della *Franchigia* di € 300;

- con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per Sinistro e per annualità assicurativa.

10.2 FORMA DI ASSICURAZIONE

La forma di assicurazione prevista per le garanzie di questa sezione è a *Valore Intero*.

11 CHE COSA NON È ASSICURATO



11.1 RISCHI ESCLUSI

A. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DI QUESTA SEZIONE

In relazione a tutte le garanzie prestate, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- causati da fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra (anche se la guerra non è dichiarata), guerra civile, ribellione, insurrezione, *Cyber Crime*, qualsiasi atto militare, usurpazione di potere, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento delle proprietà per ordine di qualsiasi Governo e/o Pubblica Autorità e/o Autorità Locale assunto nei contesti bellici definiti nel presente paragrafo;
- causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- causati da allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia prevista al punto 10.1.F "Spargimenti di acqua";
- causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto al punto 10.1.B "Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati");
- di smarrimento o di *Furto* dei *Beni Assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione (salvo quanto previsto al punto 10.1.B.2 "Rischio assicurato – riparazione fissi e infissi danneggiati dai ladri");
- subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA EVENTI SOCIO-POLITICI

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente punto 11.1, limitatamente agli EVENTI SOCIO-POLITICI di cui al punto 10.1.C, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati;
- di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di *Furto* salvo quanto precisato al punto 10.1.A.7 relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata;
- di scritte o imbrattamento, esclusi quelli verificatisi all'interno del Fabbricato assicurato;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di 5 giorni consecutivi;
- di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatasi in conseguenza di *Atti di Terrorismo*.

C. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA CRISTALLI

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente alla garanzia CRISTALLI di cui al punto 10.1.D, *Credemassicurazioni* non indennizza le rotture di *Lastre*:

- derivanti da *Crollo del Fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro del *Fabbricato*, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;

lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *Lastre* o degli *Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

- b) causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto al punto 10.1.D "Rischio Assicurato – Cristalli - operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati");
- c) che alla data di effetto dell'*Assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti;
- d) aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

D. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **FENOMENO ELETTRICO**

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente agli eventi legati a FENOMENO ELETTRICO di cui al punto 10.1.E, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni Assicurati*;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni Assicurati*.

E. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **SPARGIMENTI DI ACQUA**

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente agli eventi legati agli SPARGIMENTI DI ACQUA di cui al punto 10.1.F, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) dovuti a umidità, stillicidio;
- b) derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *Occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto previsto ai punti 10.1.F.1.d e 10.1.F.2);
- c) derivanti da rotture o da *Occlusioni* di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- d) derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrate ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, Box Auto, etc.) facenti parte del *Fabbricato*;
- e) derivanti da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del *Fabbricato* o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento;
- f) provocati da impianti solari termici.



ESEMPIO DI UN SINISTRO IN CUI LA GARANZIA NON È VALIDA

A seguito di un'eruzione vulcanica, l'abitazione è danneggiata dalla cenere e dalla lava.

12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



12.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di Indennizzo* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie di cui al precedente articolo 10 – Che cosa posso assicurare non presenti nella seguente tabella il *Limite di Indennizzo* è pari alla *Somma Assicurata*.

ARTICOLO 10.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
A.8	Riparazione e ripristino tubazioni in caso di dispersione di gas accertata da azienda erogatrice	---	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> ed annualità assicurativa
	Se dispersione riguarda tubazioni interrate	---	20% con il minimo di € 500	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> ed annualità assicurativa
A.10	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	---	---	10% della <i>Somma Assicurata</i>
A.11	Rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso	---	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> ed annualità assicurativa
A.12	<i>Danni indiretti</i>	---	---	10% dell' <i>Indennizzo</i> (rimborso forfettario)
B	Ricorso Terzi	---	---	<i>Massimale</i>
	Ricorso Terzi - Interruzione dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali etc.	---	---	10% del <i>Massimale</i>
C	EVENTI SOCIO-POLITICI	€ 200	---	<i>Somma Assicurata</i>
	<i>Atti di Terrorismo</i>	€ 200	---	50% della <i>Somma Assicurata</i>
D	CRISTALLI	---	---	€ 2.500 per annualità assicurativa
E	FENOMENO ELETTRICO	€ 200	---	€ 5.000 per <i>Sinistro</i>
F	SPARGIMENTI DI ACQUA (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	€ 30.000 per <i>Sinistro</i>
	F.1.a Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	€ 200	---	€ 2.500 per <i>Sinistro</i>
	F.1.e Trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica	€ 200	---	€ 2.000 per <i>Sinistro</i>
	F.1.f Rottura accidentale apparecchi domestici	€ 200	---	€ 1.000 per <i>Sinistro</i>
	F.2 Acqua piovana	€ 300	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> e annualità assicurativa
G	RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA Tubazioni indicate ai punti G.1.a	€ 200	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> e annualità assicurativa
	Tubazioni indicate al punto G.1.b	€ 300	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> e annualità assicurativa
	G.4 Canal Jet (getti d'acqua ad alta pressione per eliminare le <i>Occlusioni</i>)	---	---	€ 250 per <i>Sinistro</i> € 750 per annualità assicurativa

**ESEMPIO**

Incendio parziale del Fabbricato assicurato.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Incendio parziale del Fabbricato assicurato	€ 50.000	Somma Assicurata (es. € 150.000)	€ 50.000
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro	€ 16.000	10% della Somma Assicurata (150.000 x 10% = 15.000 €)	€ 15.000
Ricollocare il contenuto illeso	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.500

Totale Indennizzo al cliente: 66.500 €

13 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



13.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il Contraente produca tutta la documentazione necessaria e compila correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 10 giorni dalla data di accadimento del Sinistro.

Tale modulo di denuncia può essere presentato tramite l'Intermediario oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni, tramite gli indirizzi di cui al precedente articolo 9.1 – Comunicazioni del Contraente.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l'Area Riservata – Home Insurance.

Inoltre, il Contraente deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge
- In caso di Sinistro presumibilmente doloso, o su richiesta di Credemassicurazioni, presentare la denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni
- Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia
- Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova

Al fine di gestire correttamente il Sinistro, Credemassicurazioni può richiedere ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

13.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

13.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato secondo le seguenti modalità alternative:

- 1) Di comune accordo tra *Credemassicurazioni*, o persona da questa incaricata, e il *Contraente*, che può delegare espressamente una persona a partecipare alle operazioni peritali tramite atto scritto da inviare in tempo utile a *Credemassicurazioni*;
- 2) Tramite ricorso all'Autorità Giudiziaria;
- 3) Su richiesta di una delle *Parti*, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e l'altro dal *Contraente* con apposito atto. I due periti devono nominare un terzo perito (i) su richiesta di uno di essi o (ii) se si verifica disaccordo fra loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, queste nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio perito; le spese connesse al terzo perito, se nominato, sono ripartite a metà tra le *Parti*.

La decisione assunta dai periti vincola *Credemassicurazioni* e il *Contraente* e avrà valenza contrattuale.

13.4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a. Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
- b. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- c. Verificare se il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro* (art. 13.1)
- d. Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati
- e. Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza e violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

13.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è eseguita, per il *Fabbricato* e le *Lastre*, stimando il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi. Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *Valore* allo stato d'uso.

13.6 ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate in sede di determinazione del danno risulta che il valore del Fabbricato ecceda, al momento del *Sinistro*, di oltre il 20% la *Somma Assicurata*, Credemassicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *Fabbricato*.



ESEMPIO 1

- *Somma Assicurata* dichiarata: € 150.000
- *Valore del Fabbricato* come da stima effettuata in sede di determinazione del danno: € 195.000
- Il *Valore stimato del Fabbricato* supera la *Somma Assicurata* di oltre il 20% ($150.000 + 25\% = 187.500$)
- Ammontare del danno: € 50.000
- In questo caso **si applica la Regola Proporzionale**, e Credemassicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* maggiorata del 20% ($150.000 + 20\% = 180.000$) e il valore effettivo del *Fabbricato* ($180.000 / 195.000 = 0,92$); il danno viene determinato calcolando: $€ 50.000 * 0,92 = € 46.000$

ESEMPIO 2

- *Somma Assicurata* dichiarata: € 150.000
- *Valore del Fabbricato* come da stima effettuata in sede di determinazione del danno: € 165.000
- Il *Valore stimato del Fabbricato* supera la *Somma Assicurata* per il 10% ($150.000 + 10\% = 165.000$)
- Ammontare del danno: € 50.000
- In questo caso **si applica la deroga alla Regola Proporzionale**, e il danno è determinato per l'intero ammontare (€ 50.000)

13.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Il *Contraente* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che deve essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo è corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo potrà essere ottenuto una sola volta e la determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *Valore allo stato d'uso*.

13.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Credemassicurazioni, dopo aver:

- 1) Ricevuto la necessaria documentazione
- 2) Verificato l'operatività della garanzia
- 3) Determinato l'*Indennizzo* dovuto
- 4) Identificato, con la collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dell'Assicurazione

provvede al pagamento dell'*Indennizzo*, calcolato in base a quanto previsto dall'articolo 13.5 – Determinazione del danno, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Se il pagamento dell'*Indennizzo* non è effettuato entro i termini suindicati, *Credemassicurazioni* corrisponde agli aventi diritto, dal 31° (trentunesimo) giorno e fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare, calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente ai sensi dell'articolo 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,20%. Le *Parti* escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (articolo 1284, quarto comma, Codice Civile).



CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE FABBRICATO

Proposta di Assicurazione

Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemassicurazioni S.p.A. la conclusione del presente contratto assicurativo alle condizioni di seguito riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta	polizza sostituita	convenzione	data emissione	
vincolataria		scad. vincolo	decorrenza (gg. ora)	scadenza (gg. ora)

Dati relativi all'abitazione assicurata

ubicazione (indirizzo, CAP, comune e provincia)			superficie in mq
tipo abitazione	piano appartamento	utilizzo abitazione	
cappotto termico	abitazione in legno lamellare	anno di costruzione/ristrutturazione completa	
somma assicurata fabbricato		indice ISTAT	

LA TUA PROTEZIONE

BASE	prescelto	premio imponibile	imposte	premio lordo
Garanzie: incendio, ricorso terzi da incendio, eventi socio politici, cristalli, fenomeno elettrico				
PREMIUM	prescelto	premio imponibile	imposte	premio lordo
Garanzie: incendio, ricorso terzi da incendio, eventi socio politici, cristalli, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua e ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua				
note				

Premio unico totale (l'imposta è maggiorata dell'1%, per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
di cui costi a carico del Contraente			
parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (in valore assoluto e in percentuale)			

AVVERTENZA

Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

- ☐ Dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE FABBRICATO tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal Contraente e comunque messi a disposizione sul sito internet dell'Intermediario o di Credemassicurazioni, dichiarando di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione. Il Contraente dichiara altresì di avere regolare accesso ad internet, che attesta mediante l'indicazione del proprio indirizzo mail già fornito ai fini dello svolgimento del presente rapporto. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo;
- ☐ Non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE FABBRICATO nei termini indicati al punto precedente. Dichiara, pertanto, di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione nei termini indicati al punto precedente.

firma Contraente

**Contraente**

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta

polizza sostituita

data emissione

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- Di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi)
- **Di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08920XUE0226), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac- Simile del modulo di Proposta di Assicurazione**
- **Di essere a conoscenza delle modalità per l'esercizio del diritto di recesso come espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione**
- Di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto
- Che il fabbricato assicurato è costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Si precisa che è ammessa la presenza di cappotto termico anche se realizzato in materiali combustibili. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione
- Che il fabbricato è destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici
- Di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

Il Contraente:

- **Dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della conclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta**
- Prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

Condizioni espressamente accettate**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli il cui testo è riportato nelle "Condizioni di Assicurazione", che formano parte integrante del presente contratto:****NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE** -> art. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente; art. 1.2 - Variazione del rischio; art. 2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Rischi non assicurabili; art. 3 - Efficacia dell'assicurazione; art. 4.5 - Cessazione della polizza; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 7 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 8.1 - Controversie; art. 8.4 - Trasloco**SEZIONE DANNI AL FABBRICATO** -> art. 11.1 - Rischi Esclusi; art. 12.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti; art. 13.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 13.5 - Determinazione del danno; art. 13.6 - Assicurazione parziale - regola proporzionale.

firma Contraente

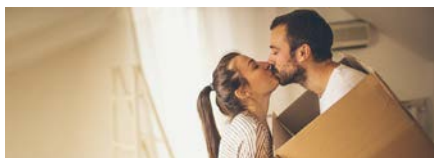
Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il pagamento del premio unico totale avviene in via anticipata all'atto della sottoscrizione del presente modulo ed è corrisposto alla Compagnia in un'unica soluzione o così come maggiormente dettagliato dall'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario.

luogo e data

intermediario

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri



Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Fabbricato - Denuncia di Sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta. Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura. Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

- Numero di polizza _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome		
Data di nascita / /	Sesso	
Domicilio/Residenza: Via		n
Comune	Cap	Provincia
Telefono/Fax		
E-mail		

Denuncia

Data di accadimento / /	e breve descrizione della modalità:

e pertanto **richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una X):**

☐ **Incendio** (presente nel pacchetto BASE e PREMIUM)

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- ☐ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, onda sonora determinata da aeromobili
- ☐ Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato né in suo uso o servizio
- ☐ Fumi, gas e vapori
- ☐ Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- ☐ Spargimento combustibile conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento
- ☐ Dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice
- ☐ Sostituire o riparare fissi e infissi asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto

☐**Eventi socio politici** (presente nel pacchetto BASE e PREMIUM)

- ☐ Danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo, furto (anche tentato)

☐**Garanzia Cristalli** (presente nel pacchetto BASE e PREMIUM)

- ☐ Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato

☐**Fenomeno Elettrico** (presente nel pacchetto BASE e PREMIUM)☐**Danni (Ricorso) a terzi da incendio** (presente nel pacchetto BASE e PREMIUM)

- ☐ Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di tua proprietà o da te detenute

☐**Spargimenti d'acqua e Ricerca del guasto** (presente nel pacchetto PREMIUM)

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato a seguito di rottura accidentale, gelo, occlusioni
- ☐ conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato
- ☐ derivante da occlusioni, verificatesi in pluviali e grondaie se provocate da neve o grandine
- ☐ verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria
- ☐ conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici presenti nel fabbricato (compresi i relativi raccordi)

Data ____/____/____

Firma (leggibile)